



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 25 del 29/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE "NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SEVESO"

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di Luglio alle ore 21:00, presso l'Auditorium "Paolo Cappelletti" della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

Ad inizio seduta, effettuato, a cura del Segretario Generale, l'appello nominale dei componenti del civico consesso risulta che:

N°	Nome	Pres.		N.	Nome	Pres.	
1	BORRONI ALESSIA	P		10	MANDAGLIO GIUSEPPE	A	
2	MIOTTI CHRISTIAN	P		11	RIVA SERGIO	P	
3	PECORARO GIUSEPPE	P		12	ALLIEVI LUCA LUIGI	A	
4	SALA RICCARDO BENVENUTO	P		13	DAVID CARLO GALLI	A	
5	ARCORIO ROCCO	P		14	MALERBA GIANLUIGI	P	
6	FERRO FERRUCCIO	P		15	ARGIUOLO ANITA	P	
7	DONGHI ROBERTO	P		16	ACETI PIETRO	P	
8	PONTIGGIA INGRID	P		17	GAROFALO GIORGIO	P	
9	SANTORO ROBERTA	P					

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3
(Mandaglio, Allievi, Galli)

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Pasquale Pedace .

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Presidente del Consiglio Dott. Roberto Donghi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

N°	Nome	Pres.	
1	IANNOTTA WERUSKA	P	
2	SANTARSIERO ANTONIO	P	
3	ZULIANI MICHELE	P	
4	DEL PERO PATRIZIA	P	
5	MASTRANDREA MARCO	P	

OGGETTO: APPROVAZIONE "NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SEVESO"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 avente per oggetto "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" – T.U.E.L. .

Premesso che:

- L'art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".
- l'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile" ha attribuito ai comuni lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza;
- l'art. 35 del suddetto Decreto prevede che i comuni possano promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgano di aderirvi volontariamente, quale ente del terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- la L.R. n. 27 del 29/12/2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile" ha introdotto la nuova disciplina di settore, adeguandola a quella nazionale, contenuta nel Codice della protezione civile, e adattandola alle realtà territoriali e alle peculiarità organizzative di Regione Lombardia.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2003, con la quale è stato costituito il gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Seveso e ne è stato approvato il regolamento costitutivo.

Preso atto che:

- il già citato D.Lgs. n. 1/2018 ha disposto, che la costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile sia deliberata dal Consiglio Comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, e in particolare:
 - a) che il Comune, mediante i propri uffici, curi la gestione amministrativa del gruppo comunale e ne sia responsabile;
 - b) che all'interno del gruppo comunale sia individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e siano altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore;
- la direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22/12/2022 ha approvato uno schema tipo di regolamento, contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei citati gruppi, prevedendo che quelli esistenti e già iscritti nei registri del volontariato delle regioni e delle province autonome, le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto disposto dalla presente direttiva, siano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e siano tenuti ad adeguare il proprio regolamento allo schema tipo di regolamento;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020 s.m.i. ha definito le procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- la D.G.R. n. XII/695 del 17/07/2023 ha approvato lo schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani di volontariato di protezione civile della Lombardia.

Considerato che:

- il gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Seveso è un ente del terzo settore, costituitosi in forma specifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, ed è composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente;
- il suddetto gruppo svolge le attività di cui all'art. 5 c. 1 lettera y del D. Lgs n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- si rende necessario l'adeguamento del regolamento del Gruppo Comunale a quanto previsto dalla sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale, tenendo anche conto che lo stesso risulta essere presente nell'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia e che già opera nel sistema di protezione civile della Lombardia.

Dato atto che:

- è stato elaborato un disegno di nuovo regolamento dal titolo "Nuovo Regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Seveso ", che tiene conto della normativa di riferimento e delle specifiche esigenze della Città di Seveso;
- in data 24/06/2024 il testo proposto è stato sottoposto e illustrato ai membri della Commissione Comunale Regolamenti.

Ritenuto di approvare il suddetto "Nuovo Regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Seveso" parte integrante del presente atto, composto da n. 20 articoli, che risulta totalmente innovato rispetto a quello approvato con D.C.C. n. 4 del 02/02/2003, che si intenderà abrogato ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del nuovo regolamento.

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti sulla contabilità dell'Ente, e per tale motivo necessita unicamente del parere tecnico da parte del Dirigente dell'Area Sicurezza e Vigilanza, previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, acquisito agli atti.

Visto l'art. 23 dello Statuto Comunale approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 03.10.2001 e n. 87 del 12.11.2001.

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Consiglieri presenti: n. 14
Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare il “Nuovo Regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Seveso” parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 20 articoli;
3. Di dare atto che il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente delibera di approvazione;
4. Di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti atti in materia di volontariato di protezione civile del Comune di Seveso, nonché tutte le disposizioni comunali incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente atto.

Con separata e successiva votazione

Consiglieri presenti: n. 14

Ad unanimità di voti favorevoli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per la tempestiva adozione degli atti conseguenti.

Allegato: "Nuovo Regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Seveso".

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Roberto Donghi

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Pedace

(documento sottoscritto digitalmente)



CITTA' DI SEVESO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

AREA SICUREZZA E VIGILANZA - .Ufficio Polizia Locale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 16/07/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE "NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SEVESO"**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica di cui sopra;

parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Seveso, 19/07/2024

Dirigente Area Sicurezza E Vigilanza, Comandante
P.l.
Curati Roberto Antonio Maria
(*parere sottoscritto digitalmente*)



CITTA' DI SEVESO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

AREA SICUREZZA E VIGILANZA - Ufficio Polizia Locale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 16/07/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE "NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SEVESO"**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Parere NON DOVUTO in merito alla regolarità contabile di cui sopra;
parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione: Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Seveso, 22/07/2024

Il Dirigente
MARIANI MONICA MARIA
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTA' DI SEVESO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 DEL 29/07/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo ente dal 01/08/2024 al 16/08/2024

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva il 29/07/2024, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Seveso, 28/08/2024

Il Segretario Comunale

Pedace Pasquale

(documento firmato digitalmente)

Comune di Seveso
Provincia di Monza e della Brianza



**NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI SEVESO**

in attuazione dell'art. 35, c.1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E OBBIETTIVI 3

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 3

Art. 2 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile 3

Art. 3 - Il Sindaco..... 3

Art. 4 - Obiettivi del Gruppo..... 4

Art. 5 - Attività del Gruppo..... 4

TITOLO II – AMMISSIONE AL GRUPPO, DIRITTI E DOVERI 4

Art. 6 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione 4

Art. 7 - Volontari effettivi 5

Art. 8 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo..... 5

Art. 9 - Diritti dei volontari 6

Art. 10 - Doveri dei volontari..... 6

TITOLO III - ORGANI DEL GRUPPO 6

Art. 11 - Organi del Gruppo 6

Art. 12 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo 7

Art.13 - Consiglio Direttivo 7

Art.14 - Coordinatore operativo 7

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E GESTIONE AMMINISTRATIVA 8

Art. 15 - Organizzazione operativa del Gruppo 8

Art. 16 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI..... 9

Art. 17 - Norme amministrative e finanziarie 9

TITOLO V – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE..... 9

Art. 18 - Direttive interna, modalità organizzative e specifiche attività svolte dal Gruppo. 9

Art. 19 - Scioglimento del Gruppo..... 10

Art. 20 - Entrata in vigore 10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E OBBIETTIVI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Con il presente regolamento si recepisce la DGR 695 del 17/07/2023 di Regione Lombardia avente come oggetto l'approvazione dello "schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia", in recepimento della direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani.

In riferimento di ciò è necessario l'adeguamento del proprio regolamento del Gruppo Comunale alla data di pubblicazione della DGR di cui sopra in quanto lo stesso già risulta essere presente all'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia e già opera nel sistema di protezione civile della Lombardia.

Con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 02/02/2003 del Comune di Seveso, è stato approvato il regolamento costitutivo del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, lo stesso è stato inserito nell'Albo Regionale Provinciale di Protezione Civile sezione di Milano con provvedimento n°37/2003 del 14/11/2003 nonché Inserito nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile. (DPR 194/01) DPC/VRE/49516 del 27/07/09.

Art. 2 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) Con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 02/02/2003 è stato costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Seveso, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Seveso, in Viale Vittorio Veneto 3/5 in conformità alla normativa vigente e successivamente prevista dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 3 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 4 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs.n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs.1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 5 - Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs.81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del D.Lgs.n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il Registro dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui al successivo articolo 12.Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

TITOLO II – AMMISSIONE AL GRUPPO, DIRITTI E DOVERI

Art. 6 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, (a partire dai anni 16), i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 14.
- 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 7 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 9, comma 2, che garantisce la copertura
 - anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 8 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 12 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 9 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 10 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 14 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

TITOLO III - ORGANI DEL GRUPPO

Art. 11 - Organi del Gruppo

- 1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - b) Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 12 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.13 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da tre (3) componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, è presieduto dal Coordinatore operativo. Al fine di garantire pari opportunità viene riservato alla componente femminile, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente del Consiglio Direttivo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.14 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 12 comma 5 per un periodo di cinque (5) anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 1/2018.

- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 12, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui agli articoli 4 e 5 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 12 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15 - Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato D.Lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 16 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 17 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

TITOLO V – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 – Disposizioni organizzative sul Gruppo e sul Servizio di Protezione Civile.

Entro 60 giorni dall'approvazione del Regolamento, la Giunta Comunale approva, accettando od integrando, su proposta Gruppo ovvero dall'Assemblea di cui all'art. 12, le Disposizioni Organizzative sul Gruppo e sul Servizio di Protezione Civile, a seguito "Disposizioni". Tali Disposizioni, avranno lo scopo di dettagliare la disciplina in merito alle modalità organizzative e alle specifiche attività svolte dal Gruppo. All'interno del documento di cui al presente articolo, verranno individuati gli uffici e le figure dell'Amministrazione

comunale che avranno la funzione di supportare il Gruppo al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1/2018

Art. 19 - Scioglimento del Gruppo

Qualora venissero meno i presupposti che hanno determinato la costituzione del "Gruppo", ovvero nel caso di gravi inadempienze e violazioni del presente Regolamento il Consiglio Comunale, dispone lo scioglimento del Gruppo. Il Consiglio Comunale può altresì disporre lo scioglimento del Gruppo, su proposta del Sindaco avanzata con delibera dell'Assemblea di cui all'Art.12 approvata con la maggioranza dei 2/3 dei volontari effettivi appartenenti.

Il Consiglio Comunale può altresì procedere all'accoglimento di richiesta di scioglimento, su proposta del Sindaco, avanzata con delibera dell'Assemblea di cui all'Art.12 approvata con la maggioranza dei 2/3 dei volontari effettivi appartenenti, motivata dalla volontà di costituire altra sede territoriale, distaccamento o sezione operativa di Gruppo intercomunale, provinciale, iscritto all'Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia oppure altra Associazione di volontariato (associazione privata che esercita in via esclusiva attività di protezione civile). Con apposita convenzione, vengono regolati l'uso gratuito della sede e dell'attrezzatura e dei mezzi già in dotazione.

Art. 20 - Entrata in vigore

Con il presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti atti in materia di volontariato di protezione civile del Comune di Seveso, nonché tutte le disposizioni comunali incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente regolamento che entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

